



ACCORDO SINDACALE

Modalità giustificative e deroghe delle assenze relative alle chiusure di Struttura e di Ateneo, deroghe e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in occasione dell'orario ridotto (obbligatorio o facoltativo): secondo semestre 2023 – gennaio 2026

La Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale

Visto il C.C.N.L. dei Dipendenti del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008, in particolare l'art. 25;

visto il C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

visto il CCI per il triennio 2019-2021, sottoscritto presso A.P.Ra.N. in data 12 giugno 2020

visto l'accordo sull'orario di lavoro 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2020, siglato in data 13 novembre 2020;

visto il Regolamento in merito al lavoro straordinario e norme di utilizzo flessibilità, di data 7 febbraio 2008, e successive integrazioni;

visto l'accordo sindacale "Chiusure collettive e giornate a orario ridotto per il secondo semestre 2022 e il primo semestre 2023" siglato in data 12 dicembre 2022;

preso atto delle ricadute positive delle chiusure di Ateneo disposte nell'anno 2022, sia a livello di risparmio energetico (-150.000 Euro) che in termini di abbattimento delle ferie pregresse del PTA (-4%) e considerata la necessità di un ulteriore contenimento dei consumi energetici e degli oneri di funzionamento delle strutture, in virtù della ridotta presenza in taluni periodi dell'anno della popolazione studentesca e del personale docente e ricercatore e del conseguente ridimensionamento dell'erogazione dei servizi tecnico amministrativi;

valutato opportuno, al fine di garantire maggiore certezza al PTA, adottare deroghe e modalità di giustificazione relativi alle chiusure collettive e di Struttura e all'orario ridotto di valenza triennale,

preso atto che l'Amministrazione ha stabilito le giornate di chiusura collettiva dell'Ateneo, come di seguito descritte, nel numero massimo di 10 giornate di chiusura collettiva annua + 5 giornate di chiusura di struttura e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 comma 10 del CCNL dd 16 ottobre 2008 che saranno formalizzate annualmente con proprio atto;

Chiusure collettive



1. Chiusure **collettive di Ateneo** per tutto il personale TA (**sedi chiuse**) relative al triennio 2023/2025 (fino a gennaio 2026) :

anno 2023

Agosto: 14, 16, 17, 18 (4 giorni)

anno 2024

Gennaio: 2, 3, 4, 5 (4 giorni)

Aprile: 26 (1 giorno)

Agosto: 12, 13, 14, 16 (4 giorni)

Dicembre: 27 (1 giorno)

Anno 2025

Gennaio: 2, 3 (2 giorni)

Maggio: 2 (1 giorno)

Giugno 27 (solo per Trento)

Agosto: 4 (solo per Rovereto) 11, 12, 13, 14 (4 giorni+1).

Anno 2026

Gennaio: 2, 5 (2 giorni)

2. Chiusure facoltative **di struttura**:

Settimana antecedente a quella di Ferragosto o, in alternativa, Settimana tra Natale e Capodanno.

Ciascun/a Responsabile di Struttura di I livello dell'Ateneo (Facoltà/Dipartimenti/Centri /Direzioni), può optare per la settimana di chiusura facoltativa di Struttura, dopo aver opportunamente sentito i propri riporti diretti. In riferimento all'eventuale chiusura estiva (settimana antecedente a Ferragosto), il/la responsabile di I livello avrà cura di informare la DRUO e il personale afferente alla struttura entro il 31 maggio (15 giugno per l'anno 2023), mentre per quella invernale (tra Natale e Capodanno) entro il 31 ottobre.

Qualora alla DRUO non pervenga alcuna segnalazione, s'intenderanno adottate solo le chiusure collettive di Ateneo.

3. Orario ridotto:

A) Orario ridotto obbligatorio: la settimana antecedente a quella di Ferragosto.

B) Orario ridotto facoltativo: la settimana antecedente quella di cui al punto A) e quella successiva a Ferragosto

Valutato opportuno concordare con le OOSS e RSU i criteri generali relativi alle modalità di giustificazione delle giornate di chiusura collettiva di Ateneo e di struttura, anche al fine di procedere ad un graduale abbattimento del monte ferie pregresso del PTA, nonché la disciplina dell'orario ridotto.

Concordano quanto segue:

Deroghe e modalità giustificative delle assenze relative alle chiusure di Struttura e di Ateneo

Nelle giornate di chiusura collettiva di Ateneo, il/la responsabile di I livello, dopo aver sentito i propri II livelli, può autorizzare per comprovate esigenze di servizio alcuni/e lavoratori/trici a svolgere l'attività lavorativa in Smart Working, anche oltre il limite delle giornate contrattualmente previste. Nei confronti del personale a cui è richiesto lo svolgimento di attività non remotizzabili può essere autorizzata la prestazione lavorativa in presenza per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle attività indifferibili che verrà conteggiata come flessibilità positiva. Per tali situazioni il/la Responsabile di I livello avrà cura di effettuare una comunicazione al personale afferente interessato e alla DRUO, con almeno 20 giorni di anticipo, accompagnandola con specifica motivazione. Tali deroghe verranno comunicate a cura della DRUO, alle OO.SS. e R.S.U. per opportuna informazione.

Per quanto riguarda le chiusure facoltative di struttura, il/la dipendente, se autorizzato/a dal responsabile, può prestare la propria attività lavorativa secondo le seguenti modalità:

- sede di servizio aperta: presenza e/o sw nei limiti del contratto individuale
- sede di servizio chiusa: sw anche oltre i limiti contrattuali.

Nella valutazione di cui sopra, il/la dirigente terrà conto, in particolare, del numero di ferie pregresse di ogni afferente alla struttura, favorendo la prestazione nei confronti del personale con un saldo ferie particolarmente esiguo.

Modalità di recupero delle giornate di chiusura collettiva di Ateneo e/o di chiusura di Struttura

Le giornate di chiusura possono essere giustificate usufruendo di ferie (codice 28 "ferie anno precedente" o codice 21 "ferie anno corrente") o di recupero straordinario (conto ore individuale: codice 07).

In alternativa, nel caso in cui il/la dipendente abbia un saldo ferie complessivo, calcolato alla fine del mese precedente la chiusura, inferiore o uguale a:

- **40 giorni per chiusure dal 1° di settembre al 31 dicembre:**
- **50 giorni per chiusure dal 1° gennaio al 31 agosto,**

lo/a stesso/a può giustificare l'assenza (utilizzando il codice 06-08) con *Flessibilità Eccedente e Flessibilità (Saldo) o Eccedenza Smartworking (già maturate)*. Tale opzione è consentita purché il dipendente abbia fruito di almeno **22 giorni di ferie durante l'anno solare precedente**, ridotti proporzionalmente per tutto il personale cui spetti un numero di giorni di ferie annuali inferiore a 32: ad esempio, in caso di part-time verticale, assunzione in corso d'anno, neoassunti, personale in aspettativa, secondo quanto previsto dal CCNL.

Inoltre, nel caso in cui il/la dipendente, al 30 novembre, abbia un saldo ferie complessivo inferiore o uguale a 10 giorni, ha la facoltà di giustificare con il codice 06-08 le assenze per l'eventuale chiusura di struttura per le festività Natalizie (settimana tra Natale e Capodanno) recuperando eventuale debito non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo.



Qualora il/la dipendente non abbia cura di indicare una causale specifica del giustificativo, l'assenza verrà automaticamente coperta con una giornata di ferie anno corrente.

Disciplina dell'orario ridotto

Per comprovate esigenze di servizio connesse all'attività svolta, ciascuna Struttura potrà derogare alla riduzione di orario nelle giornate di orario ridotto obbligatorio, dandone opportuna e motivata comunicazione alla DRUO (secondo le modalità che verranno successivamente comunicate a cura dell'Ufficio Amministrazione PTA). La deroga può essere concessa anche nei confronti del/della singolo/a dipendente.

La riduzione di orario nei periodi di orario ridotto facoltativo è disposta dal/la responsabile di struttura, il/la quale valuterà eventuali esigenze di deroga in riferimento a singoli dipendenti. Ciascun/a responsabile di struttura comunica al personale afferente e alla DRUO, entro il 31 maggio (15 giugno per l'anno 2023) di ciascun anno, l'articolazione di orario adottata relativamente alle due settimane facoltative, accompagnandola con specifica motivazione. In difetto di comunicazione da parte del/la responsabile di struttura alla DRUO e al personale afferente, il/la dipendente potrà optare, individualmente, per l'eventuale riduzione di orario; tale scelta andrà comunicata al/la proprio/a responsabile e alla DRUO (presenze@amm.unitn.it) entro e non oltre il 15 luglio di ciascun anno.

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in occasione dell'orario ridotto (obbligatorio o facoltativo)

Attività in presenza

Il personale godrà dell'ordinaria flessibilità di ingresso al mattino, mentre non vi sarà obbligo di rientro pomeridiano.

L'attività lavorativa prestata dal/dalla dipendente oltre le ore 15.00 non verrà riconosciuta.

Attività in remoto

L'attività lavorativa eccedente le 6 ore e 45 minuti non verrà riconosciuta. Non vi è l'obbligo di interrompere la prestazione entro le 15.00.

La fascia minima di presenza di 2 ore al mattino (tra le 8:00 e le 12.00, di cui all'accordo del 13 novembre 2020) è confermata; è altresì confermata la regola secondo cui, fatte salve eventuali specifiche necessità di servizio o accordi definiti d'intesa con il/la Responsabile, tutti i lavoratori e le lavoratrici assicurano la reperibilità (tramite telefono o e-mail o chat o Meet) durante l'intero arco temporale di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera corrispondente alla presenza rilevata dalle timbrature.

Il luogo prescelto per l'effettuazione della prestazione lavorativa a distanza, diverso da quello di residenza o domicilio abituale, deve essere un'abitazione privata con indirizzo e numero civico, rimanendo escluse tutte le altre situazioni di soggiorno. Il/la dipendente, come sottoscritto nell'Accordo Individuale di Lavoro Agile, dovrà disporre di una valida connessione



di rete e la postazione dovrà rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro . Nel caso in cui il luogo prescelto dal lavoratore o dalla lavoratrice per lo svolgimento della prestazione in modalità agile sia diverso rispetto a quello di abituale residenza e/o domicilio, il dipendente dovrà aver cura di comunicarlo preventivamente nella richiesta di Smart working.

In caso di motivate necessità di servizio, il/la dipendente dovrà comunque garantire il proprio rientro in sede, a proprie spese, nell'arco di 36 ore.

Modalità di recupero delle ore mancanti rispetto al monte ore complessivo, durante i periodi di riduzione oraria.

Le ore mancanti rispetto al monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento saranno recuperate attingendo ai seguenti contatori

- *Eccedenza smart working* già maturata;
- *Flessibilità Eccedente* già maturata;
- Flessibilità (Saldo).

Le parti si impegnano a ridefinire il presente accordo qualora lo stesso risulti in tutto o in parte con conforme alla nuova disciplina contrattuale prevista dall'emanando CCNL 2019/2021.

La Delegazione di parte pubblica

Prof. Franco Fraccaroli (f.to)

Prof. Matteo Borzaga (f.to)

Dott. Mario Depaoli (f.to)

La Delegazione di parte sindacale

OO.SS.:

FLC-CGIL

Dott. Flavio Rossi (f.to)

Dott.sa Veronica De Sanctis (f.to)

Federazione UIL SCUOLA RUA

Dott. Filippo Moser (f.to)

FGU – Federazione Gilda UNAMS

Dott. Mattei Stefano (f.to)

CISL FSUR

Dott. Fabio Sartori (f.to)

ANIEF

Dott. Giuseppe Giallongo Cravè (f.to)



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

R.S.U.: Dott.sa Veronica De Sanctis (f.to), Dott. Flavio Rossi (f.to), Dott. Lorenzo Varponi (f.to),
Dott. Stefano Mattei (f.to), Dott.ssa Maria Pilar Pastor (f.to); Dott. Filippo Moser (f.to).